

49. Informativa sulle parti correlate

In quanto operatore nel campo della produzione, della distribuzione, del trasporto e della vendita di energia elettrica, nonché della vendita di gas naturale, Enel effettua transazioni con un certo numero di società controllate direttamente o indirettamente

dallo Stato italiano, azionista di riferimento del Gruppo.

La tabella sottostante riepiloga le principali transazioni intrattenute con tali controparti.

Parte correlata	Rapporto	Natura delle principali transazioni
Acquirente Unico	Interamente controllata indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	Acquisto di energia elettrica destinata al mercato di maggior tutela
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti	Controllata direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	Vendita di energia elettrica sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (Terna) Vendita di servizi di trasporto di energia elettrica (Gruppo Eni) Acquisto di servizi di trasporto, dispacciamento e misura (Terna) Acquisto di servizi di postalizzazione (Poste Italiane) Acquisto di combustibili per gli impianti di generazione, di servizi di stoccaggio e distribuzione del gas naturale (Gruppo Eni)
GSE - Gestore dei Servizi Energetici	Interamente controllata direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	Vendita di energia elettrica incentivata Versamento della componente A3 per incentivazione fonti rinnovabili
GME - Gestore dei Mercati Energetici	Interamente controllata indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	Vendita di energia elettrica in Borsa (GME) Acquisto di energia elettrica in Borsa per pompaggi e programmazione impianti (GME)
Gruppo Leonardo	Controllata direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	Acquisto di servizi informatici e fornitura di beni

Inoltre, il Gruppo intrattiene rapporti di natura prevalentemente commerciale nei confronti delle società collegate o partecipate con quote di minoranza.

Infine, Enel intrattiene con i fondi pensione FOPEN e FONDENEL, con la Fondazione Enel e con Enel Cuore, società Onlus di Enel operante nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, rapporti istituzionali e di finalità sociale.

Tutte le transazioni con parti correlate sono state concluse alle normali condizioni di mercato, in alcuni casi determinate

dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Si ricorda infine che, nell'ambito delle regole di corporate governance di cui si è dotato il Gruppo Enel, descritte dettagliatamente nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari disponibile sul sito internet della Società (www.enel.com), sono state previste le condizioni per assicurare che le operazioni con parti correlate vengano effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza nonché di correttezza procedurale e sostanziale.

Le tabelle seguenti forniscono una sintesi dei rapporti sopra descritti nonché dei rapporti economici e patrimoniali con parti correlate, società collegate e a controllo congiunto rispettivamente in essere al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018.

Milioni di euro

	Acquirente Unico	GME	Gruppo Cassa Depositi e Prestiti	GSE	Altre
Rapporti economici					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	1.320	2.733	255	183
Altri ricavi e proventi	-	-	1	5	-
Proventi finanziari	-	-	1	-	-
Acquisto di energia elettrica, gas e combustibile	2.661	3.009	1.372	4	-
Costi per servizi e altri materiali	-	54	2.338	4	70
Altri costi operativi	3	182	4	1	-
Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity	-	-	11	-	-
Oneri finanziari	-	-	14	1	-

Milioni di euro

	Acquirente Unico	GME	Gruppo Cassa Depositi e Prestiti	GSE	Altre
Rapporti patrimoniali					
Derivati attivi non correnti	-	-	-	-	-
Crediti commerciali	-	45	573	15	13
Derivati attivi correnti	-	-	-	-	-
Altre attività finanziarie correnti	-	-	-	-	-
Altre attività correnti	-	23	69	89	1
Finanziamenti a lungo termine	-	-	715	-	-
Passività derivanti da contratti con i clienti non correnti	-	-	2	-	6
Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine	-	-	89	-	-
Debiti commerciali	601	92	726	793	18
Derivati passivi correnti	-	-	-	-	-
Passività derivanti da contratti con i clienti correnti	-	-	-	-	1
Altre passività correnti	-	-	16	-	9
Altre informazioni					
Garanzie rilasciate	-	250	354	-	164
Garanzie ricevute	-	-	125	-	35
Impegni	-	-	9	-	4

Dirigenti con responsabilità strategica	Totale 2019	Società collegate e a controllo congiunto	Totale generale 2019	Totale voce di bilancio	Incidenza %
-	4.491	313	4.804	77.366	6,2%
-	6	10	16	2.961	0,5%
-	1	87	88	1.637	5,4%
-	7.046	143	7.189	33.755	21,3%
-	2.466	151	2.617	18.580	14,1%
-	190	45	235	7.276	3,2%
-	11	-	11	(733)	-1,5%
-	15	31	46	4.518	1,0%

Dirigenti con responsabilità strategica	Totale al 31.12.2019	Società collegate e a controllo congiunto	Totale generale al 31.12.2019	Totale voce di bilancio	Incidenza %
-	-	15	15	1.383	1,1%
-	646	250	896	13.083	6,8%
-	-	8	8	4.065	0,2%
-	-	27	27	4.305	0,6%
-	182	1	183	3.115	5,9%
-	715	-	715	54.174	1,3%
-	8	143	151	6.301	2,4%
-	89	-	89	3.409	2,6%
-	2.230	61	2.291	12.960	17,7%
-	-	8	8	3.554	0,2%
-	1	38	39	1.328	2,9%
-	25	5	30	13.161	0,2%
-	768	-	768		
-	160	-	160		
-	13	-	13		

Gruppo Enel

Governance

Strategy & Risk Management

Performance & Metrics

Outlook

Bilancio consolidato

Milioni di euro

	Acquirente Unico	GME	Gruppo Cassa Depositi e Prestiti	GSE	Altre
Rapporti economici					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	1.952	2.622	389	222
Altri ricavi e proventi	-	-	6	7	3
Altri proventi finanziari	-	-	1	-	-
Acquisto di energia elettrica, gas e combustibile	3.228	3.234	1.136	-	-
Costi per servizi e altri materiali	-	52	2.299	3	163
Altri costi operativi	6	262	4	-	-
Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity	-	-	1	-	-
Oneri finanziari	-	-	16	8	-

Milioni di euro

	Acquirente Unico	GME	Gruppo Cassa Depositi e Prestiti	GSE	Altre
Rapporti patrimoniali					
Crediti commerciali	-	120	717	20	36
Derivati attivi	-	-	-	-	-
Altre attività finanziarie correnti	-	-	-	-	-
Altre attività correnti	-	8	10	146	-
Finanziamenti a lungo termine	-	-	804	-	-
Altre passività non correnti	-	-	-	-	6
Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine	-	-	89	-	-
Debiti commerciali	871	160	983	833	19
Derivati passivi correnti	-	-	-	-	-
Passività derivanti da contratti con i clienti correnti	-	-	11	-	14
Altre passività correnti	-	2	7	-	-
Altre informazioni					
Garanzie rilasciate	-	250	354	-	132
Garanzie ricevute	-	-	135	-	16
Impegni	-	-	29	-	7

Nel corso del mese di novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA ha approvato una procedura che disciplina l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Enel SpA, direttamente ovvero per il tramite di società controllate. Tale procedura (reperibile all'indirizzo <https://www.enel.com/it/investors1/a201608-disciplina-delle-operazioni-con-parti-correlate.html>) individua una serie di regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale sia procedurale, delle operazioni

con parti correlate ed è stata adottata in attuazione di quanto disposto dall'art. 2391 *bis* del codice civile e dalla disciplina attuativa dettata dalla CONSOB. Si segnala che nel corso dell'esercizio 2019 non sono state realizzate operazioni con parti correlate per le quali fosse necessario procedere all'inserimento in bilancio dell'informativa richiesta dal Regolamento adottato in materia con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni.

Dirigenti con responsabilità strategica	Totale 2018	Società collegate e a controllo congiunto	Totale generale 2018	Totale voce di bilancio	Incidenza %
-	5.185	202	5.387	73.037	7,4%
-	16	22	38	2.538	1,5%
-	1	58	59	1.715	3,4%
-	7.598	139	7.737	37.264	20,8%
-	2.517	127	2.644	18.406	14,4%
-	272	-	272	1.769	15,4%
-	1	9	10	532	1,9%
-	24	31	55	4.392	1,3%

Dirigenti con responsabilità strategica	Totale al 31.12.2018	Società collegate e a controllo congiunto	Totale generale al 31.12.2018	Totale voce di bilancio	Incidenza %
-	893	192	1.085	13.587	8,0%
-	-	52	52	3.914	1,3%
-	-	21	21	5.160	0,4%
-	164	1	165	2.983	5,5%
-	804	-	804	48.983	1,6%
-	6	80	86	1.901	4,5%
-	89	-	89	3.367	2,6%
-	2.866	58	2.924	13.387	21,8%
-	-	35	35	4.343	0,8%
-	25	-	25	1.095	2,3%
-	9	60	69	12.107	0,6%
-	736	-	736		
-	151	-	151		
-	36	-	36		

Gruppo Enel

Governance

Strategy & Risk Management

Performance & Metrics

Outlook

Bilancio consolidato

50. Erogazioni pubbliche - Informativa ex art. 1, commi 125-129, legge n. 124/2017

Ai sensi dell'art. 1, commi 125 e 126, della legge n. 124/2017 e successive modificazioni, di seguito sono indicate le informazioni in merito alle erogazioni ricevute da enti e amministrazioni pubbliche italiane, nonché le erogazioni concesse da Enel SpA e dalle società controllate consolidate integralmente a imprese, persone ed enti pubblici e privati. L'informativa tiene conto: (i) delle erogazioni ricevute da soggetti pubblici/entità statali italiani; e (ii) delle erogazioni concesse da parte di Enel SpA e delle controllate del Gruppo a soggetti pubblici o privati residenti o stabiliti in Italia.

L'informativa di seguito presentata include le erogazioni di importo superiore a 10.000 euro, effettuate dal medesimo soggetto erogante nel corso del 2019, anche tramite una pluralità di transazioni economiche. Il criterio di rilevazione utilizzato è quello cosiddetto "di cassa".

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3 *quater* del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per le erogazioni ricevute si rinvia alle indicazioni contenute nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Erogazioni ricevute in milioni di euro

Istituto finanziario/ Ente erogatore	Società beneficiaria	Importo	Note
EU - DG Research	Enel X Srl	0,06	Contributo a saldo per il progetto di innovazione finanziato da H2020 denominato Flexiciency
EC	Enel X Srl	0,28	Acconto del contributo alla firma del contratto per il progetto di ricerca e innovazione 5G Solution finanziato dalla UE
Regione Emilia-Romagna	e-distribuzione SpA	1,07	Contributo incassato nell'ambito del finanziamento decreto legge n. 74/2012 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna
MIUR	e-distribuzione SpA	0,18	Tranche di contributo a fondo perduto incassata per il progetto Internet of Energy, finanziato nell'ambito del bando Artemis - Joint Undertaking
Regione Puglia	e-distribuzione SpA	0,02	Tranche di contributo a fondo perduto incassata per il progetto UCCSM-CLUSTER TECNOLOGICI, finanziato nell'ambito del FSC 2007-2013 "Cluster Tecnologici Regionali" - Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali
Regione Marche	e-distribuzione SpA	0,09	Contributo incassato nell'ambito del finanziamento OCDPC n. 437/2017- Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017
SIMEST SpA	Enel Green Power SpA	0,3	Contributi in conto interesse su finanziamenti a fronte di investimenti in imprese all'estero partecipate da SIMEST. Progetto denominato Chucas (Costa Rica), finanziato nell'ambito dell'art. 4 della legge n. 100/1990
SIMEST SpA	Enel Green Power SpA	0,42	Contributi in conto interesse su finanziamenti a fronte di investimenti in imprese all'estero partecipate da SIMEST. Progetto denominato Talinay (Cile), finanziato nell'ambito dell'art. 4 della legge n. 100/1990
		2,42	Totale

Erogazioni concesse in milioni di euro

Società erogante	Società/Ente beneficiario	Importo	Note
Enel SpA	Ashoka Italia Onlus	0,08	Erogazione liberale per promuovere la crescita sostenibile nel territorio
Enel SpA	European University Institute	0,1	Erogazione liberale a sostegno delle attività di ricerca
Enel SpA	Fondazione Centro Studi Enel	0,05	Erogazione liberale a sostegno di progetti di ricerca e di alta formazione
Enel SpA	Fondazione Teatro del Maggio Musicale	0,4	Erogazione liberale per progetti culturali anno 2019
Enel SpA	Fondazione MAXXI	0,6	Erogazione liberale per progetti culturali anno 2019
Enel SpA	Fondazione Accademia Nazionale "Santa Cecilia"	0,65	Erogazione liberale per progetti culturali anno 2019
Enel SpA	Elettrici senza frontiere Onlus	0,04	Erogazione liberale per energia dello sviluppo
Enel SpA	Fondazione Teatro alla Scala	0,6	Erogazione liberale per progetti culturali anno 2019
Enel SpA	Stichting Global Reporting Initiative	0,11	Erogazione liberale per il 2019
Enel SpA	Fondazione Opes Onlus	0,04	Erogazione liberale per il 2019
Enel SpA	Enel Cuore Onlus	0,04	Contributo anno 2019
Enel Global Trading SpA	Enel Cuore Onlus	0,04	Contributo anno 2019
Enel Italia SpA	Enel Cuore Onlus	0,04	Contributo liberale 2019
Enel Italia SpA	Enel Cuore Onlus	0,08	Erogazione saldo contributo straordinario 2018
Enel Italia SpA	Fondazione Centro Studi Enel	0,04	Saldo contributo liberale 2018
Enel Italia SpA	Fondazione Centro Studi Enel	0,03	Contributo liberale 2019
Enel X Srl	Enel Cuore Onlus	0,04	Contributo liberale 2019
Enel X Srl	Joint Research Lab per la mobilità urbana	0,1	Contributo 2019 per la partecipazione a JRL per mobilità elettrica urbana
Enel Produzione SpA	Enel Cuore Onlus	0,06	Enel Cuore: erogazione 20% contributo straordinario 2019
Enel Produzione SpA	Enel Cuore Onlus	0,04	Enel Cuore: saldo contributo straordinario 2018
Enel Produzione SpA	Fondazione Centro Studi Enel	0,16	50% Contributo 2019
Enel Produzione SpA	Fondazione Centro Studi Enel	0,03	Saldo contributo 2018
Enel Produzione SpA	Ente Zona Industriale di Porto Marghera	0,02	Contributo associativo anno 2019
Enel Produzione SpA	ARTES 4.0	0,01	Quota associativa 2019 ARTES 4.0 Adesione 2019
Enel Produzione SpA	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - Porto di Brindisi (Faro Porto)	0,03	L'obiettivo dell'intervento di Enel Produzione è quello di ripristinare la sicurezza nel porto di Brindisi, supportando così la città con un'iniziativa che determina anche sicuri benefici sotto il profilo sociale ed economico
Enel Produzione SpA	Parrocchia Maria Ss. Addolorata di Tukuran	0,02	Rifacimento del campo di calcio dell'oratorio della Parrocchia di Tukuran (frazione del comune di Brindisi)
Enel Energia SpA	Fondazione Centro Studi Enel	0,86	Erogazione liberale acconto 50% contributo 2019
Enel Energia SpA	Fondazione Centro Studi Enel	0,8	Saldo contributo straordinario anno 2018
Enel Energia SpA	Enel Cuore Onlus	0,2	Erogazione liberale progetto "Fare Scuola Nel Cuore del Punto Enel"
Enel Energia SpA	Enel Cuore Onlus	0,12	Erogazione liberale Enelpremia 3.0 edizione 2017/2018 Loyalty
Enel Energia SpA	Enel Cuore Onlus	0,04	Contributo liberale 2019
e-distribuzione SpA	E.DSO - European Distribution System Operators	0,11	Quota associativa 2019
e-distribuzione SpA	Enel Cuore Onlus	0,61	20% Contributo liberale 2019
e-distribuzione SpA	Enel Cuore Onlus	2,6	80% a saldo contributo liberale 2018
e-distribuzione SpA	Fondazione Centro Studi Enel	1,66	50% contributo liberale 2019
e-distribuzione SpA	Fondazione Centro Studi Enel	1,59	50% a saldo contributo liberale 2018
Enel Green Power SpA	Comune di Patanna (TP)	0,01	Donazione per recupero beni artistici
		12,05	Totale

Gruppo Enel

Governance

Strategy & Risk Management

Performance & Metrics

Outlook

Bilancio consolidato

51. Impegni contrattuali e garanzie

Gli impegni contrattuali assunti dal Gruppo Enel e le garanzie prestate a terzi sono di seguito riepilogati.

Milioni di euro

	al 31.12.2019	al 31.12.2018	2019-2018
Garanzie prestate:			
- fideiussioni e garanzie rilasciate a favore di terzi	11.078	10.310	768
Impegni assunti verso fornitori per:			
- acquisti di energia elettrica	97.472	109.638	(12.166)
- acquisti di combustibili	48.016	43.668	4.348
- forniture varie	1.034	3.122	(2.088)
- appalti	3.522	3.133	389
- altre tipologie	3.391	3.270	121
Totale	153.435	162.831	(9.396)
TOTALE	164.513	173.141	(8.628)

Per maggiori dettagli sulla scadenza degli impegni e delle garanzie, si rinvia al paragrafo "Impegni per l'acquisto delle commodity" contenuto nella nota 44.

52. Attività e passività potenziali

Di seguito sono riportate le principali attività e passività potenziali al 31 dicembre 2019 non rilevate in bilancio per assenza dei necessari presupposti previsti dal principio di riferimento IAS 37.

Centrale termoelettrica di Brindisi Sud - Procedimenti penali a carico di dipendenti Enel

In relazione alla centrale termoelettrica di Brindisi Sud, si è svolto davanti al Tribunale di Brindisi un procedimento penale nei confronti di alcuni dipendenti di Enel Produzione – citata quale responsabile civile nel corso del 2013 – per i reati di danneggiamento e getto pericoloso di cose riguardo a presunte contaminazioni di polveri di carbone su terreni adiacenti l'area della centrale con riferimento a condotte che si sarebbero verificate dal 1999 al 2011. A fine 2013, l'accusa è stata estesa anche ai due anni successivi al 2011. Nell'ambito di detto procedimento sono state presentate le richieste delle parti civili costituite, tra le quali la Provincia e il Comune di Brindisi, per il pagamento di una somma complessiva di circa 1,4 miliardi di euro. Con sentenza del 26 ottobre 2016, il Tribunale di Brindisi ha disposto nei confronti dei 13 imputati di Enel Produzione: (i) l'assoluzione di nove di essi per non aver commesso il fatto; (ii) il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contestati per due imputati; (iii) la condanna dei restanti due imputati, con tutti i benefici

di legge, a nove mesi di reclusione. Nell'ambito della stessa sentenza, con riferimento alle richieste di risarcimento del danno, il Tribunale ha disposto altresì: (i) il rigetto di tutte le domande delle parti civili pubbliche e delle associazioni costituite in parte civile; (ii) l'accoglimento della maggior parte delle domande presentate dalle parti private, rinviando queste ultime dinanzi al giudice civile per la quantificazione, senza disporre il riconoscimento di provvisionali. Avverso la sentenza di condanna è stato proposto appello dai dipendenti condannati e dal responsabile civile Enel Produzione; analogo appello è stato proposto dal dipendente per il quale era stata dichiarata la prescrizione. L'8 febbraio 2019 la Corte d'Appello di Lecce ha: (i) confermato la sentenza di primo grado quanto alle condanne penali per due dirigenti di Enel Produzione; (ii) rigettato le domande di risarcimento del danno di alcune parti private appellanti; (iii) accolto alcune domande di risarcimento danni, in primo grado rigettate, rinviando le parti, come le altre – la cui domanda era stata accolta in primo grado – dinanzi al giudice civile per la quantificazione, senza riconoscere provvisionali; (iv) confermato per il resto la sentenza del Tribunale di Brindisi fatta eccezione per l'estensione delle spese di lite anche alla Provincia di Brindisi, cui non era stato

riconosciuto alcun risarcimento del danno né in primo, né in secondo grado.

Con successiva ordinanza, la Corte d'Appello di Lecce ha accolto l'istanza di correzione della sentenza proposta dalla Provincia di Brindisi, riconoscendo la sussistenza di un errore materiale e quindi il diritto generico della Provincia al risarcimento dei danni. Avverso la sentenza di appello, le difese hanno quindi depositato ricorso per cassazione il 22 giugno 2019. Inoltre, alcuni dipendenti di Enel Produzione sono stati coinvolti in processi penali presso i Tribunali di Reggio Calabria e Vibo Valentia per il reato di illecito smaltimento dei rifiuti a seguito di presunte violazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti della centrale termoelettrica di Brindisi. Enel Produzione non è stata citata quale responsabile civile.

Con riferimento ai suddetti processi, il procedimento dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria si è concluso all'udienza del 23 giugno 2016. Con questa sentenza il Tribunale ha assolto la quasi totalità degli imputati Enel dai principali reati, perché il fatto non sussiste. In un solo caso ha dichiarato la prescrizione. Parimenti è stata dichiarata la prescrizione per tutti i restanti reati, di minore rilevanza penale. Il procedimento dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, invece, è tuttora pendente e si trova in fase dibattimentale, avendo il Tribunale recentemente escluso che sia maturata la prescrizione dei reati contestati. Nell'udienza del 24 febbraio 2020 si è tenuto l'esame del consulente del Pubblico Ministero. L'istruttoria dibattimentale proseguirà il 27 aprile 2020.

Procedimento antitrust Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale

In data 11 maggio 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha notificato l'avvio di un procedimento per presunto abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nei confronti di Enel SpA (Enel), Enel Energia SpA (EE) e Servizio Elettrico Nazionale SpA (SEN) contestando, tra l'altro, una strategia escludente per aver posto in essere alcune condotte commerciali non replicabili, suscettibili di ostacolare i propri concorrenti non integrati e di avvantaggiare la propria società attiva sul mercato libero (EE).

In data 20 dicembre 2018 l'AGCM ha adottato il provvedimento finale, successivamente notificato alle parti in data 8 gennaio 2019, con il quale ha disposto l'irrogazione nei confronti delle società Enel, SEN ed EE di una sanzione amministrativa pecuniaria di 93.084.790,50 euro, per abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 del TFUE.

La condotta contestata consisterebbe nell'adozione di una strategia escludente realizzata mediante l'utilizzo illegittimo dei dati della base clienti tutelata, acquisiti con il meccanismo del consenso privacy per finalità commerciali.

Relativamente alle ulteriori contestazioni mosse con il provvedimento di avvio del procedimento e riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di vendita all'interno dei punti fisici sul territorio (Punti Enel e Punti Enel Negozi Partner) e alle politiche di winback, l'AGCM è giunta alla conclusione che le evidenze istruttorie non hanno fornito un quadro probatorio sufficiente a imputare alle società del Gruppo Enel alcuna condotta abusiva.

Avverso il provvedimento, SEN, EE ed Enel hanno rispettivamente presentato ricorso al TAR Lazio. Con sentenze del 17 ottobre 2019, il TAR Lazio ha disposto: (i) l'accoglimento parziale dei ricorsi di EE e SEN in relazione all'illegittimità della determinazione della sanzione che ha, per l'effetto, annullato, ordinando all'AGCM il ricalcolo della stessa secondo specifici parametri che sono poi stati definiti dal medesimo TAR Lazio nelle sentenze definitive, con particolare riguardo alla sostanziale riduzione del periodo del presunto illecito; (ii) il rigetto del ricorso di Enel relativo alla sola parental liability imputatale in qualità di capogruppo. Le tre società hanno presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato e, in particolare, EE e SEN, per non aver ritenuto congrua la riduzione del periodo del presunto abuso di cui alle sentenze di parziale accoglimento del TAR Lazio, ed Enel, per richiedere l'integrale accoglimento delle proprie ragioni. Anche l'AGCM ha presentato appello incidentale contro le sentenze del TAR Lazio, chiedendo il ripristino della situazione originaria.

Nelle more della predisposizione e della notifica dei ricorsi in appello, il 6 dicembre 2019 l'AGCM, con proprio provvedimento notificato il successivo 13 dicembre 2019, ha rideterminato la sanzione riducendola a 27.529.786,46 euro.

SEN, EE ed Enel hanno quindi notificato all'AGCM e depositato avanti al Consiglio di Stato alcune istanze di sospensiva dell'esecutività della sanzione, seppur nel suo ammontare rideterminato, allo scopo di richiedere la sospensione del relativo pagamento fino all'esito del giudizio di appello. In sede di udienza cautelare, svoltasi il 20 febbraio 2020, non si è proceduto alla discussione di detta istanza, in considerazione della intervenuta fissazione da parte del Consiglio di Stato dell'udienza per la discussione del merito della controversia e la conseguente decisione finale al 21 maggio 2020.

Contenzioso BEG

A seguito di un procedimento arbitrale avviato da BEG SpA

Gruppo Enel

Governance

Strategy & Risk Management

Performance & Metrics

Outlook

Bilancio consolidato

in Italia, Enelpower ha ottenuto nel 2002 un lodo favorevole, confermato nel 2010 da una pronuncia della Corte di Cassazione, con cui è stata integralmente rigettata la domanda circa il presunto inadempimento di Enelpower a un accordo per la costruzione di una centrale idroelettrica in Albania. Successivamente BEG, attraverso la propria controllata Albania BEG Ambient Shpk, ha avviato in Albania un giudizio contro Enelpower ed Enel SpA, in relazione alla medesima questione, ottenendo dal Tribunale Distrettuale di Tirana una decisione, confermata dalla Cassazione albanese, che condanna Enelpower ed Enel al risarcimento di un danno extracontrattuale di circa 25 milioni di euro per il 2004 e di un ulteriore danno, non quantificato, per gli anni successivi. Albania BEG Ambient Shpk, in virtù di tale decisione, ha chiesto il pagamento a Enel di oltre 430 milioni di euro.

Con sentenza del 16 giugno 2015 si è concluso il primo grado dell'ulteriore giudizio intrapreso da Enel SpA ed Enelpower SpA dinanzi al Tribunale di Roma teso a ottenere l'accertamento della responsabilità di BEG SpA per avere aggirato la pronuncia del lodo reso in Italia a favore di Enelpower SpA mediante le predette iniziative assunte dalla controllata Albania BEG Ambient Shpk. Con tale azione, Enelpower SpA ed Enel SpA chiedevano la condanna di BEG SpA a risarcire il danno in misura pari alla somma che Enel SpA ed Enelpower SpA dovessero essere tenute a corrispondere ad Albania BEG Ambient Shpk in caso di esecuzione della sentenza albanese. Con la suddetta sentenza il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di BEG SpA ovvero, in via graduata, la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire di Enel SpA ed Enelpower SpA, in quanto la sentenza albanese non è ancora stata dichiarata esecutiva in alcun Paese, con compensazione delle spese del giudizio. Enel SpA ed Enelpower SpA hanno proposto appello avverso la citata sentenza di primo grado avanti alla Corte d'Appello di Roma, chiedendone l'integrale riforma. La prossima udienza, fissata il 13 novembre 2019, è stata rinviata al 7 maggio 2020.

Il 5 novembre 2016 Enel SpA ed Enelpower SpA hanno promosso un giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione albanese, chiedendo la revocazione della sentenza emessa dal Tribunale distrettuale di Tirana in data 24 marzo 2009. Il procedimento è tuttora pendente.

Procedimenti intrapresi da Albania BEG Ambient Shpk per il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale distrettuale di Tirana il 24 marzo 2009

Albania BEG Ambient Shpk aveva avviato due procedimenti di *exequatur* della sentenza albanese dinanzi ai tribunali dello Stato di New York e d'Irlanda che si sono entrambi conclusi favorevolmente per Enel SpA ed Enelpower SpA, rispettivamente, in data 23 febbraio e 26 febbraio 2018. Pertanto, non esistono procedimenti allo stato pendenti né in Irlanda, né nello Stato di New York.

Francia

Nel febbraio 2012 Albania BEG Ambient Shpk ha convenuto Enel SpA ed Enelpower SpA davanti al Tribunal de Grande Instance di Parigi per ottenere il riconoscimento in Francia della sentenza albanese. Enel SpA ed Enelpower SpA si sono costituite in giudizio contestando tale iniziativa.

Successivamente all'instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunal de Grande Instance, sempre su iniziativa di Albania BEG Ambient Shpk, tra il 2012 e il 2013 sono stati notificati a Enel France alcuni provvedimenti *Saisie Conservatoire de Créances* (sequestro conservativo presso terzi) di eventuali crediti vantati da Enel SpA nei confronti di Enel France.

Il 29 gennaio 2018 il Tribunal de Grande Instance ha emesso una decisione favorevole a Enel ed Enelpower negando ad Albania BEG Ambient Shpk il riconoscimento e l'esecuzione in Francia della sentenza del Tribunale di Tirana per insussistenza dei requisiti richiesti dal diritto francese ai fini dell'*exequatur*. In particolare, fra l'altro, il Tribunal de Grande Instance ha statuito che: (i) la sentenza albanese contrasti con un giudicato preesistente, nella specie il lodo arbitrale del 2002 e (ii) costituisca una frode alla legge la circostanza che BEG abbia cercato di ottenere in Albania ciò che non è riuscita a ottenere nel giudizio arbitrale italiano, riproponendo la medesima domanda tramite Albania BEG Ambient Shpk.

Albania BEG Ambient Shpk ha proposto appello avverso la citata sentenza. L'udienza dinanzi la Corte d'Appello di Parigi è fissata il 9 giugno 2020 ed è in corso lo scambio di memorie tra le parti.

Olanda

A fine luglio 2014 Albania BEG Ambient Shpk ha promosso dinanzi al Tribunale di Amsterdam un procedimento per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della decisione albanese in Olanda. Il 29 giugno 2016 il Tribunale ha depositato

la sentenza, con cui: (i) ha statuito che la sentenza albanese soddisfa i requisiti per il riconoscimento e l'esecuzione nei Paesi Bassi; (ii) ha ordinato a Enel ed Enelpower di pagare euro 433.091.870,00 ad Albania BEG Ambient Shpk, oltre spese e accessori per euro 60.673,78; (iii) ha respinto la richiesta di Albania BEG Ambient Shpk di dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Il 29 giugno 2016 Enel ed Enelpower hanno presentato appello avverso la sentenza del Tribunale di Amsterdam emessa nella stessa data. Successivamente, in data 27 settembre 2016, anche Albania BEG Ambient Shpk ha presentato appello avverso la decisione del Tribunale del 29 giugno 2016 per chiedere la riforma della sua parziale soccombenza nel merito. In data 11 aprile 2017 la Corte d'Appello di Amsterdam ha accolto la richiesta avanzata da Enel ed Enelpower di riunire i due procedimenti di appello.

Con decisione del 17 luglio 2018 la Corte d'Appello di Amsterdam ha accolto l'appello proposto da Enel ed Enelpower e ha quindi dichiarato che la sentenza albanese non può essere riconosciuta ed eseguita nei Paesi Bassi. La Corte d'Appello ha ritenuto la decisione albanese arbitraria e manifestamente irragionevole e pertanto contraria all'ordine pubblico olandese. Per questi motivi, la corte non ha considerato necessario analizzare gli ulteriori argomenti di Enel ed Enelpower.

Il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello è quindi proseguito relativamente alla domanda subordinata avanzata da Albania BEG Ambient Shpk nell'ambito del procedimento di appello, volta a ottenere che la Corte accerti il merito della controversia oggetto del contenzioso in Albania e in particolare l'asserita responsabilità extracontrattuale di Enel ed Enelpower in merito alla mancata costruzione della centrale in Albania. Il 3 dicembre 2019 la Corte d'Appello di Amsterdam ha emesso una sentenza con la quale ha annullato la sentenza di primo grado del 29 giugno 2016, rigettando ogni pretesa avanzata da Albania BEG Ambient Shpk. La Corte è giunta a questa conclusione dopo aver affermato la propria giurisdizione sulla domanda subordinata di Albania BEG Ambient Shpk e aver analizzato nuovamente il merito della causa ai sensi del diritto albanese. Pertanto, Enel ed Enelpower non sono tenute a versare alcuna somma ad Albania BEG Ambient Shpk che, al contrario, è stata condannata dalla Corte d'Appello a rimborsare alle società appellanti i danni sofferti per aver subito sequestri conservativi illegittimi, da quantificarsi nell'ambito di un apposito procedimento, e le spese del procedimento di primo grado e di appello. In data 3 marzo 2020 si è appreso che Albania BEG Ambient Shpk ha depositato un ricorso dinanzi alla Corte Suprema olandese.

Lussemburgo

In Lussemburgo, sempre su iniziativa di Albania BEG Ambient Shpk, sono stati notificati a J.P. Morgan Bank Luxembourg SA alcuni sequestri conservativi presso terzi di eventuali crediti vantati da Enel SpA.

Parallelamente, Albania BEG Ambient Shpk ha avviato un procedimento volto a riconoscere in tale Stato la sentenza del Tribunale di Tirana. Il procedimento si trova ancora in fase di svolgimento e nessun provvedimento giudiziario è stato assunto.

Violazioni del decreto legislativo n. 231/2001

In data 10 agosto 2018 è stato notificato a e-distribuzione il decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per il 23 maggio 2019. Il procedimento coinvolge, oltre che e-distribuzione SpA, per ipotesi di violazioni del decreto legislativo n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, anche un suo dipendente, nonché alcune società terze e loro esponenti. Il procedimento è stato avviato per la presunta commissione del reato di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA) e per la violazione di prescrizioni del Codice dei Beni Culturali (decreto legislativo n. 42/2004), in relazione ad alcuni lavori di rimozione di una linea elettrica. Il 16 gennaio 2020 si è tenuta l'ultima udienza nella quale la stessa Procura di Milano aveva concluso per l'assoluzione del dipendente di e-distribuzione SpA (e, di conseguenza, della società ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001) che è stata poi confermata dalla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Milano il 23 gennaio 2020.

Incentivi ambientali - Spagna

A seguito della Decisione della Commissione Europea (Commissione) del 27 novembre 2017 sul tema degli incentivi ambientali per le centrali termoelettriche, la Direzione Generale della Concorrenza della Commissione ha avviato un procedimento investigativo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) al fine di stabilire se l'incentivo all'investimento ambientale per le centrali a carbone previsto nell'ordinanza n. ITC/3860/2007 costituisca un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. Secondo un'interpretazione letterale della citata Decisione, la Commissione sarebbe pervenuta alla conclusione preliminare che l'incentivo in questione costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107.1 TFUE, manifestando dubbi sulla compatibilità di tale incentivo con il mercato interno pur riconoscendo che si

Gruppo Enel

Governance

Strategy & Risk Management

Performance & Metrics

Outlook

Bilancio consolidato

tratti di incentivi in linea con la politica ambientale dell'Unione Europea. Il 13 aprile 2018 Endesa Generación SA, nella qualità di terzo interessato, ha presentato alcune osservazioni contrarie a questa interpretazione. Successivamente, in data 30 luglio 2018, si è appreso del ricorso presentato da Gas Natural contro la decisione della Commissione.

Bonus Sociale - Spagna

Con le sentenze del 24 e 25 ottobre 2016 e del 2 novembre 2016, la Corte Suprema spagnola ha dichiarato inapplicabile, per incompatibilità con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/72/CE del 13 luglio 2009, l'art. 45.4 della Legge del Settore Elettrico n. 24 del 26 dicembre 2013, in accoglimento dei ricorsi presentati da Endesa contro l'obbligo di finanziare il Bonus Sociale. La Corte Suprema ha riconosciuto il diritto di Endesa di ricevere tutti gli importi che erano stati versati agli utenti, oltre agli interessi legali (pari a circa 214 milioni di euro), a titolo di Bonus Sociale in forza della legge dichiarata inapplicabile dalla Corte Suprema. L'Amministrazione ha impugnato le citate decisioni della Corte Suprema chiedendo che venissero dichiarate nulle, ma i relativi ricorsi sono stati respinti. Successivamente, l'Amministrazione ha avviato due ricorsi dinanzi alla Corte Costituzionale chiedendo la riapertura dei procedimenti della Corte Suprema affinché quest'ultima sollevi una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte Costituzionale ha accolto tali ricorsi e, pertanto, è allo stato pendente la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. L'Amministrazione non ha finora richiesto la restituzione di alcuna somma.

Contenziosi Furnas-Tractebel - Brasile

Nel 1998 la società brasiliana CIEN (oggi Enel CIEN) ha sottoscritto con Tractebel un contratto per la messa a disposizione e fornitura di energia elettrica proveniente dall'Argentina attraverso la linea di interconnessione Argentina-Brasile di cui è proprietaria. A causa della regolamentazione argentina, emanata quale conseguenza della crisi economica del 2002, CIEN si è trovata impossibilitata a mettere a disposizione l'energia a Tractebel. Nell'ottobre 2009, Tractebel ha presentato una domanda giudiziale contro CIEN e quest'ultima ha provveduto a presentare le proprie difese. CIEN ha contestato la pretesa invocando il caso di forza maggiore derivato dalla crisi argentina come argomento principale della sua difesa. Tractebel ha manifestato stragiudizialmente l'intenzione di acquisire il 30% della

linea di interconnessione interessata. A marzo 2014 il giudice, accogliendo l'istanza di CIEN, aveva disposto la sospensione del procedimento in considerazione dell'esistenza di un altro contenzioso pendente tra le stesse parti. Il 14 febbraio 2019 CIEN ha ricevuto la notifica di un'ordinanza che ha riattivato il procedimento, dando avvio alle operazioni peritali. Il valore stimato del contenzioso è di circa 118 milioni di real brasiliani (circa 28 milioni di euro), oltre ai danni da quantificare.

Per analoghe ragioni anche la società Furnas, nel maggio 2010, aveva presentato una domanda giudiziale per la mancata consegna di energia elettrica da parte di CIEN, chiedendo la corresponsione di circa 520 milioni di real brasiliani (circa 124 milioni di euro), oltre ai danni da quantificare, con la pretesa di acquisire la proprietà di una parte (in tal caso il 70%) della linea di interconnessione. Il giudizio si è concluso a favore di CIEN con una sentenza emessa dal Tribunal de Justiça, passata in giudicato il 18 ottobre 2019, che ha rigettato tutte le pretese di Furnas.

Contenziosi Cibran - Brasile

La società Companhia Brasileira de Antibióticos (Cibran) ha avviato sei azioni giudiziali nei confronti della società Ampla Energia e Serviços SA (Ampla) per ottenere il risarcimento di presunti danni subiti come conseguenza delle interruzioni nel servizio energetico fornito dalla società di distribuzione brasiliana tra il 1987 e il 2002, oltre a richieste di indennizzo per danni morali. Il giudice ha disposto una perizia unica per i suddetti procedimenti, il cui esito è stato in parte sfavorevole ad Ampla. Quest'ultima ha impugnato la consulenza richiedendo l'espletamento di una nuova perizia che ha portato al rigetto di parte delle domande di Cibran che ha successivamente impugnato tale decisione con esito favorevole ad Ampla.

La prima domanda, presentata nel 1999 con riferimento agli anni dal 1994 al 1999, è stata decisa con una sentenza di primo grado, emessa a settembre 2014, disponendo la condanna di Ampla a circa 200.000 real brasiliani (circa 46.000 euro), oltre ad altri danni da quantificare successivamente. Avverso tale decisione, Ampla ha presentato un ricorso in appello che è stato accolto dal Tribunal de Justiça. Pertanto, il 16 dicembre 2016, Cibran ha impugnato tale decisione con ricorso (*recurso especial*) dinanzi al Superior Tribunal de Justiça e il procedimento è in corso.

Con riferimento alla seconda domanda, presentata nel 2006 con riferimento agli anni dal 1987 al 2002, il 1° giugno 2015 è stata emessa una sentenza che ha condannato Ampla a un risarcimento pari a 80.000 real brasiliani (circa 19.000 euro) per danni morali, oltre al pagamento di danni materiali quantificati in 96.465.103 real brasiliani (circa 23 milioni di euro), oltre a

interessi. In data 8 luglio 2015 Ampla ha presentato appello avverso tale decisione dinanzi al Tribunal de Justiça di Rio de Janeiro che, in data 6 novembre 2019, ha emesso una decisione che ha accolto la domanda di Ampla, rigettando tutte le pretese di Cibrán. Il 25 novembre 2019 Cibrán ha presentato ricorso avverso la decisione del Tribunal de Justiça di Rio de Janeiro e il procedimento è allo stato pendente. Con riguardo ai restanti quattro giudizi, si è ancora in attesa di una decisione di primo grado. L'importo di tutte le controversie è stimato in circa 524 milioni di real brasiliani (circa 116 milioni di euro).

Contenzioso Coperva - Brasile

Nell'ambito del progetto di ampliamento della rete nelle zone rurali del Brasile, la società Companhia Energética do Ceará SA (Coelce), allora posseduta dallo Stato e oggi società del Gruppo, aveva sottoscritto nel 1982 contratti per l'utilizzo delle reti con alcune cooperative, create appositamente per realizzare il citato progetto. I contratti prevedevano il pagamento di un corrispettivo mensile da parte di Coelce, che avrebbe dovuto inoltre provvedere alla manutenzione delle reti.

Tali contratti, sottoscritti tra cooperative costituite in circostanze particolari e l'allora società pubblica, non identificavano con esattezza le reti oggetto dei contratti e ciò ha portato alcune di queste cooperative a promuovere azioni nei confronti di Coelce per chiedere, tra l'altro, la revisione del canone pattuito nel contratto. Tra queste si evidenzia l'azione di Cooperativa de Eletrificação Rural do V do Acaraú Ltda (Coperva) con un valore di circa 268 milioni di real brasiliani (circa 59 milioni di euro). Coelce ha ottenuto decisioni favorevoli in primo grado e in appello ma Coperva ha presentato un ulteriore ricorso (*Embargo de Declaração*) che è stato rigettato con sentenza dell'11 gennaio 2016. In data 3 febbraio 2016 Coperva ha presentato un ricorso speciale davanti al Superior Tribunal de Justiça che è stato accolto, il 5 novembre 2018, limitatamente alla decisione emessa sul precedente ricorso (*Embargo de Declaração*). Il 3 dicembre 2018 Enel ha presentato ricorso (*Agravo Interno*) avverso questa decisione al Superior Tribunal de Justiça. Il procedimento è attualmente pendente.

Contenziosi AGM - Brasile

Nel 1993 Celg Distribuição SA - Celg-D (oggi Enel Distribuição Goiás), l'Associazione dei comuni di Goiás (AGM), lo Stato di Goiás e la Banca di Goiás hanno stipulato un accordo (*convenio*) per il pagamento di debiti delle amministrazioni comunali nei confronti di Celg-D tramite la riscossione di quote di ICMS - *Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços*

(IVA) che lo Stato avrebbe dovuto cedere alle suddette amministrazioni. Nel 2001 le parti dell'accordo sono state convenute in giudizio dalle singole amministrazioni comunali al fine di dichiarare l'invalidità dell'accordo che è stata poi accettata dal Tribunale Supremo Federale in ragione della mancata partecipazione delle amministrazioni nella formazione dello stesso. A settembre 2004 Celg-D ha raggiunto un accordo transattivo con 23 comuni. Tra il 2007 e il 2008 Celg-D è stata nuovamente convenuta in diversi giudizi (attualmente si tratta di 90 procedimenti pendenti) aventi a oggetto la restituzione delle somme finora ricevute in forza dell'accordo. Nonostante la nullità dell'accordo, la posizione di Celg-D è quella di considerare legittimo il pagamento dei debiti da parte delle amministrazioni, in quanto le forniture sono state correttamente erogate e, pertanto, le richieste di restituzione delle somme pagate non dovrebbero essere accolte.

Tra i giudizi pendenti dinanzi al Tribunale dello Stato di Goiás, si evidenziano: (i) l'azione del Município de Aparecida de Goiânia pendente in primo grado e attualmente in fase istruttoria, per un importo di circa 565 milioni di real brasiliani (circa 125 milioni di euro); (ii) l'azione del Município de Quirinópolis, anch'esso pendente in primo grado e in fase istruttoria per un importo di circa 303 milioni di real brasiliani (circa 67 milioni di euro); (iii) l'azione del Município de Anápolis, rimessa dinanzi al giudice di primo grado dopo un tentativo di conciliazione fallito tra le parti, con un importo di circa 294 milioni di real brasiliani (circa 64 milioni di euro).

Il valore totale dei contenziosi è pari a circa 4 miliardi di real brasiliani (circa 894 milioni di euro). È importante sottolineare che la passività potenziale derivante dal presente contenzioso è coperta dal fondo cosiddetto "Funac", costituito nell'ambito del processo di privatizzazione di Celg-D.

Contenzioso ANEEL - Brasile

Nel 2014, Electropaulo (oggi Enel Distribuição São Paulo) ha avviato dinanzi alla giustizia federale un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo dell'ANEEL (Agenzia Nazionale Energia Elettrica) che, nel 2012, aveva introdotto retroattivamente un coefficiente negativo da applicarsi nella determinazione delle tariffe del successivo periodo regolatorio (2011-2015). Con tale provvedimento, l'Autorità disponeva la restituzione del valore di alcune componenti della rete computate in tariffa in precedenza perché ritenute inesistenti, nonché il rigetto della richiesta di Electropaulo di includere nella tariffa ulteriori componenti. In data 9 settembre 2014 è stata disposta in via cautelare la sospensione del provvedimento amministrativo dell'ANEEL. Il procedimento di primo grado è

Gruppo Enel

Governance

Strategy & Risk Management

Performance & Metrics

Outlook

Bilancio consolidato

nelle sue fasi preliminari e il valore della causa è pari a 888 milioni di real brasiliani (circa 196 milioni di euro).

Arbitrato Neoenergia - Brasile

Il 18 giugno 2018 Neoenergia ha presentato una domanda arbitrale nei confronti di Eletropaulo (oggi Enel Distribuição São Paulo) dinanzi alla Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) avente a oggetto il Contratto di Investimento stipulato tra le due società in data 16 aprile 2018. In particolare, Neoenergia ha lamentato un'asserita mancanza di parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura di acquisizione di Eletropaulo. In data 3 settembre 2018 Neoenergia ha modificato la propria domanda rinunciando alla richiesta di esecuzione in forma specifica delle obbligazioni previste dal contratto. L'attuale domanda riguarda la richiesta di risarcimento di danni derivanti dal presunto inadempimento del contratto di investimento. Il 27 febbraio 2020 è stato emesso un lodo che ha rigettato integralmente le pretese di Neoenergia, condannandola a rifondere Eletropaulo delle spese sostenute per il procedimento arbitrale.

Fortaleza - Brasile

La società Petróleo Brasileiro SA - Petrobras, in qualità di fornitore di gas per la centrale di Fortaleza (Central Geradora Termelétrica Fortaleza - CGTF) in Brasile, ha comunicato l'intenzione di risolvere il contratto sottoscritto, tra le stesse parti, sulla base di un asserito squilibrio economico-finanziario in considerazione delle attuali condizioni di mercato. Il contratto è stato sottoscritto nel 2003 nell'ambito del "Programma prioritario di termoelettricità" costituito dal Governo brasiliano allo scopo di aumentare la generazione termoelettrica e la sicurezza di fornitura nel Paese. Il Programma prevedeva che lo Stato brasiliano sarebbe stato garante della fornitura di gas a prezzi regolamentati e definiti dal Ministero delle Finanze, Miniere e dell'Energia del Paese.

CGTF, al fine di garantire la sicurezza elettrica in Brasile, aveva avviato un'azione legale ordinaria contro Petrobras con una richiesta di tutela cautelare ottenendo, a fine 2017, un provvedimento cautelare dall'autorità giudiziaria che aveva sospeso la risoluzione del contratto il quale era stato dichiarato ancora in essere.

Successivamente, il 27 febbraio 2018, la Corte ha deciso di estinguere l'azione avviata da CGTF davanti alla giurisdizione ordinaria e, di conseguenza, di revocare la misura cautelare che aveva permesso la fornitura di gas. CGTF ha presentato ricorsi avverso queste ultime decisioni sia sotto il profilo cau-

telare sia sotto quello ordinario, ottenendo un secondo provvedimento favorevole che ha consentito la produzione della centrale per qualche tempo ma che è stato successivamente revocato. CGTF ha impugnato questa decisione, confidando che il potere giudiziario riconosca l'obbligo di Petrobras di adempiere al contratto. Il procedimento è tutt'ora pendente.

A fine gennaio 2018 CGTF ha ricevuto la domanda arbitrale di Petrobras in relazione alle contestazioni sopra descritte e nessun provvedimento giudiziario è stato finora assunto.

Successivamente, si è ottenuto un provvedimento cautelare a favore di CGTF con il quale si dispone la sospensione del pagamento di alcuni importi da parte di CGTF a favore di Enel Ceará (acquirente dell'energia prodotta).

Il 25 ottobre 2018 è stata ottenuta un'ulteriore misura cautelare a favore di CGTF con la quale è stato ordinato il ripristino dell'obbligo di fornitura di gas da parte di Petrobras. Quest'ultima aveva proposto ricorso avverso tale decisione, che è stato respinto e, pertanto, Petrobras ha impugnato questa decisione con un ricorso (*Embargo de Declaração*), anch'esso respinto in data 5 dicembre 2019. In seguito, Petrobras ha presentato, in data 27 gennaio 2020, due diversi tipi di ricorsi straordinari dinanzi, rispettivamente, alla Corte Suprema e alla Corte Federale di Brasilia per contestare tale decisione e che sono attualmente pendenti.

El Quimbo - Colombia

In relazione al progetto El Quimbo per la costruzione da parte di Emgesa di un impianto idroelettrico di 400 MW nella regione di Huila (Colombia), sono pendenti alcuni procedimenti legali (*acciones de grupo* e *acciones populares*) avviati da abitanti/pescatori della zona. In particolare, una prima *acción de grupo*, che si trova nella fase istruttoria, è stata avviata da circa 1.140 residenti del municipio di Garzón che lamentano che la costruzione della centrale ridurrebbe di circa 30% i ricavi delle loro attività. Un secondo procedimento è stato avviato, tra agosto 2011 e dicembre 2012, da abitanti e società/associazioni dei cinque comuni del Huila per presunti danni in relazione alla chiusura di un ponte (Paso El Colegio). In relazione alle cosiddette "*acciones populares*" (class action), nel 2008 alcuni abitanti della zona hanno avviato un procedimento per richiedere, tra l'altro, la sospensione della licenza ambientale. Un'ulteriore *acción popular* è stata, invece, promossa da alcune società di pescatori in relazione al presunto impatto delle attività di riempimento del bacino del Quimbo sulla pesca nel bacino di Betania, a valle del Quimbo. Dopo una serie di decisioni in sede cautelare, il giudice del Huila si è pronunciato in data 22 febbraio 2016 autorizzando provvisoria-

mente la produzione per un periodo di sei mesi. Il giudice ha richiesto a Emgesa la predisposizione di un progetto tecnico al fine di garantire il rispetto dei livelli di ossigeno e il rilascio di una garanzia di circa 20.000.000.000 di pesos colombiani (circa 5,5 milioni di euro). Successivamente, il Tribunale del Huila ha disposto la proroga del termine di sei mesi, e pertanto, in assenza di provvedimenti giudiziari contrari, la centrale del Quimbo sta continuando a produrre energia in quanto il sistema di ossigenazione implementato da Emgesa ha finora dimostrato di consentire il raggiungimento dei livelli di ossigeno imposti dal Tribunale.

Il 22 marzo 2018 l'ANLA e la CAM hanno presentato congiuntamente la relazione finale sulle attività di monitoraggio della qualità dell'acqua a valle della diga della centrale El Quimbo, con la quale entrambe le autorità hanno confermato il rispetto dei livelli di ossigeno da parte di Emgesa. Il 15 giugno 2018 Emgesa ha depositato le proprie comparse conclusionali e si è in attesa della emissione della sentenza.

Procedimento utenti Nivel de Tensión Uno - Colombia

Si tratta di una *acción de grupo* avviata dal Centro Médico de la Sabana e altri soggetti nei confronti di Codensa per ricevere la restituzione di quanto, secondo gli attori, sarebbe stato pagato in eccesso in tariffa. L'azione si fonda nell'asserita mancata applicazione da parte di Codensa di una agevolazione tariffaria cui avrebbero diritto gli attori in qualità di utenti appartenenti al livello di Tensione Uno (tensione minore di 1 kV) e proprietari delle infrastrutture, come stabilito nella delibera n. 82 del 2002, successivamente modificata dalla delibera n. 97 del 2008. Il procedimento si trova attualmente nella fase istruttoria. L'importo stimato del procedimento è di circa 337 miliardi di pesos colombiani (circa 96 milioni di euro).

Arbitrati Colombia

In data 8 ottobre 2018 è stato notificato l'avvio da parte del Grupo Energía de Bogotá - GEB (che detiene una partecipazione di circa il 51,5% nelle società Emgesa e Codensa) nei confronti di Enel Américas SA di un procedimento di arbitrato dinanzi al *Centro de Arbitraje y Conciliación della Cámara de Comercio de Bogotá* per un presunto inadempimento contrattuale in relazione alla mancata distribuzione di dividendi negli esercizi 2016, 2017 e 2018 nelle società Emgesa e Codensa e al mancato rispetto di alcune previsioni del patto parasociale. La pretesa economica ammonta a circa 514 milioni di euro oltre a interessi. Il procedimento si trova nella fase istruttoria.

In parallelo, la stessa GEB ha avviato, rispettivamente, 17 arbitrati contro Codensa e 20 contro Emgesa, per un totale di 37 contenziosi pendenti (oggi riuniti in due procedimenti distinti per ciascuna società), allo scopo di invalidare le decisioni della Junta Directiva e dell'Assemblea Generale degli azionisti delle società convenute per asserita contrarietà a norme imperative, vizio di nullità assoluta per illiceità di causa e oggetto e presunta violazione dei patti parasociali. Il valore dei contenziosi è indeterminato e i procedimenti si trovano entrambi nella fase preliminare.

Contenzioso Gabčíkovo - Slovacchia

La società Slovenské elektrárne (SE) è coinvolta in diversi procedimenti avviati davanti alle corti nazionali in relazione all'impianto idroelettrico di 720 MW di Gabčíkovo, amministrato da Vodohospodárska Výstavba Štátny Podnik (VV) e la cui gestione e manutenzione, nel contesto della privatizzazione di SE del 2006, era stata affidata a SE per un periodo di 30 anni con un accordo di gestione (VEG Operating Agreement).

Subito dopo il closing della privatizzazione, il Public Procurement Office (PPO) ha promosso un'azione davanti al Tribunale di Bratislava al fine di accertare l'invalidità del VEG Operating Agreement sulla base di una asserita violazione della normativa sugli appalti pubblici, qualificando il predetto contratto come contratto di servizi e come tale soggetto alla citata normativa. Il primo grado di giudizio si è concluso nel novembre 2011 con decisione favorevole per SE, appellata subito dal PPO.

In parallelo all'azione del PPO, anche VV ha iniziato diverse azioni e in particolare ha richiesto di dichiarare il VEG Operating Agreement nullo.

Il 12 dicembre 2014, VV ha effettuato il recesso unilaterale dal VEG Operating Agreement, comunicando, in data 9 marzo 2015, la risoluzione per inadempimento del citato contratto. Lo stesso 9 marzo 2015 è stato letto in udienza il dispositivo della decisione del tribunale di appello che, in contrasto con la decisione del giudice di primo grado, ha dichiarato la nullità dello stesso contratto nell'ambito dell'azione promossa dal PPO. SE ha presentato ricorso straordinario avverso la decisione stessa alla Corte Suprema. All'udienza del 29 giugno 2016 è stata letta la decisione sul ricorso straordinario e la Corte Suprema ha rigettato tale richiesta. SE ha presentato ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale che è stato rigettato con sentenza del 18 gennaio 2017.

Inoltre, SE ha presentato una domanda di arbitrato presso il Vienna International Arbitral Centre (VIAC) sulla base del VEG

Indemnity Agreement. In base a questo accordo, sottoscritto nell'ambito della privatizzazione tra il National Property Fund (oggi MH Manazment) della Repubblica Slovacca e SE, quest'ultima ha diritto a essere indennizzata in caso di interruzione anticipata del VEG Operating Agreement per motivi non imputabili a SE. Il Tribunale arbitrale ha rigettato l'eccezione di giurisdizione sollevata dai convenuti e il procedimento è proseguito per l'esame della domanda nel merito relativamente all'*an*, rinviando a un eventuale giudizio successivo per la pronuncia sul *quantum*. Successivamente all'udienza tenutasi il 2 febbraio 2017, in data 30 giugno 2017 il Tribunale arbitrale ha emesso la propria decisione con la quale è stata rigettata la domanda di SE.

Parallelamente al procedimento arbitrale avviato da SE, sia VV sia MH Manazment hanno avviato due procedimenti dinanzi ai tribunali slovacchi volti ad accertare e dichiarare l'invalidità del VEG Indemnity Agreement a causa dell'asserito collegamento di quest'ultimo con il VEG Operating Agreement. Tali procedimenti sono stati riuniti e, il 27 settembre 2017, si è tenuta un'udienza dinanzi al Tribunale di Bratislava nella quale il giudice ha rigettato le richieste delle parti attrici per ragioni processuali. Sia VV sia MH Manazment hanno presentato appello avverso tale decisione. Quanto al primo giudizio avviato da VV, si è in attesa di una decisione, mentre l'appello presentato da MH Manazment è stato respinto dalla Corte d'Appello di Bratislava in data 8 giugno 2019, confermando la decisione di primo grado a favore di SE. Sempre in ambito locale, VV ha intentato diversi giudizi nei confronti di SE per l'accertamento di un asserito ingiustificato arricchimento da parte di quest'ultima (stimato in circa 360 milioni di euro, oltre a interessi) per il periodo 2006-2015. SE ha presentato domande riconvenzionali in tutti i menzionati procedimenti e, in particolare: (i) con riguardo agli anni 2006, 2007 e 2008, all'udienza del 26 giugno 2019, il Tribunale di Bratislava ha rigettato le richieste di entrambe le parti per ragioni processuali. La sentenza di primo grado è stata appellata sia da VV sia da SE ed è in corso lo scambio di memorie; (ii) per il procedimento relativo al 2011, si è in attesa della fissazione della data di udienza; (iii) in merito al procedimento del 2012, all'udienza del 24 aprile 2019, il Tribunale ha rigettato la domanda di VV che ha presentato successivamente appello il 21 giugno 2019 e il procedimento di appello è in corso di svolgimento; (iv) per i procedimenti relativi agli anni 2010 e 2013, l'udienza di primo grado è stata fissata il 10 marzo 2020. Infine, in un altro procedimento pendente innanzi il Tribunale di Bratislava, VV ha richiesto a SE la restituzione del corrispettivo per il trasferimento da SE a VV degli asset tecnologici dell'impianto di Gabčíkovo, avvenuto nell'ambito della privatizzazione, per un valore di circa 43

milioni di euro, oltre a interessi. Le parti hanno effettuato lo scambio di memorie. All'udienza del 19 novembre 2019, il Tribunale ha emesso una decisione preliminare sul caso in questione nella quale ha rilevato la carenza di legittimazione attiva di VV. L'udienza è stata rinviata al 12 marzo 2020 e sono stati disposti termini alle parti per un ulteriore scambio di memorie.

Procedimento amministrativo e cautelare arbitrato Chucas

PH Chucas SA (Chucas) è una società di progetto costituita da Enel Green Power Costa Rica SA a seguito dell'aggiudicazione di una gara bandita nel 2007 dall'Istituto Costarricense de Electricidad (ICE) per la realizzazione di un impianto idroelettrico da 50 MW e la vendita dell'energia prodotta dalla centrale allo stesso ICE in base a un contratto Build, Operation and Transfer (BOT).

In data 27 maggio 2015 Chucas ha avviato un procedimento arbitrale di fronte alla Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AMCHAM CICA) al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per la costruzione dell'impianto e dei ritardi nella realizzazione del progetto e l'annullamento della multa comminata dall'ICE per un presunto ritardo nella finalizzazione delle opere. Con decisione emessa nel mese di dicembre 2017 il tribunale arbitrale ha riconosciuto a favore di Chucas i maggiori costi nella misura di circa 113 milioni di dollari statunitensi (circa 91 milioni di euro) e le spese legali e ha ritenuto che le multe non dovessero essere corrisposte. ICE ha impugnato il lodo davanti alle corti locali e in data 5 settembre 2019 è stata notificata a Chucas la sentenza con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso di nullità di ICE limitatamente ad alcuni motivi formali del procedimento arbitrale e pertanto si dichiara la nullità dello stesso. In data 11 settembre 2019 Chucas ha presentato un *recurso de aclaración y adición* davanti allo stesso tribunale e si è in attesa della relativa decisione.

GasAtacama Chile - Cile

In data 4 agosto 2016 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha sanzionato GasAtacama Chile con una multa di 8,3 milioni di dollari statunitensi (circa 5,8 miliardi di pesos cileni) avente a oggetto le informazioni fornite da quest'ultima al CDEC-SING (Centro de Despacho Económico de Carga) tra il 1° gennaio 2011 e il 29 ottobre 2015, relativamente alle variabili del Minimo Técnico e del Tempo Minimo di Operazione nella centrale di Atacama.

Avverso tale provvedimento, GasAtacama Chile ha presenta-